

# COMUNE DI VILLALBA

(prov. di Caltanissetta)

## **OGGETTO: Convenzione con la soc. coop. soc. Azione Sociale a. r. l. ONLUS di Caccamo per ricovero inabili in struttura residenziale tipologia “Casa protetta”.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno .....del mese di..... nella residenza comunale, presso l'ufficio del Capo Area II, l'Amministrazione Comunale di Villalba legalmente rappresentata dal Capo Area II sig. Plumeri Giuseppe nato a Villalba il 6 luglio 1958 ed il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella qualità di rappresentante legale della soc. coop. soc. le a. r. l. Onlus Azione Sociale con sede in Caccamo via San Vito s.n.c. partita IVA 035018440825 iscritta al n. 3035 dell'Albo Regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86, giusto decreto del competente Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 545 del 16/03/2010 per svolgere attività assistenziale in favore di cittadini inabili nella tipologia Casa Protetta con capacità ricettiva di n.35 posti letto.

### **PREMESSO**

- che l'Amministrazione comunale di Villalba in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzo delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti dei cittadini soli e/o senza adeguato supporto familiare in condizioni di ridotta o non autosufficienza, che riconoscono nella struttura residenziale una maggiore tutela rispetto al proprio domicilio, l'A. C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita non inferiore a quella vissuta in precedenza, quale risposta ad una libera opzione espressa dagli stessi soggetti;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale, inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore di soggetti bisognosi in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio, attese le sempre più crescenti esigenze dell'utente anche di natura sanitaria;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c), della legge regionale n. 22/86, nella legge n. 142/90, capo VIII, e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;
- che nei confronti di cittadini non assistibili a domicilio perché esposti al rischio di abbandono, spesso dimessi da strutture ospedaliere o da altre residenze collettive perché portatori di esiti invalidanti a causa di patologie cronico-degenerative ovvero psicogeriatriche, occorre garantire all'interno della struttura, in aggiunta alle prestazioni socio-assistenziali, prestazioni sanitarie o di rilievo sanitario ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 8 agosto 1985 avuto riguardo alla globalità dell'intervento rispetto ai bisogni espressi dall'utenza, fino a quando tali prestazioni non saranno assolte direttamente dalle AA.SS.PP. e ciò senza aggravii per la spesa comunale;

- che la predetta cooperativa sociale. si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### ***Oggetto ed utenza***

L'Amministrazione Comunale di Villalba si avvale delle prestazioni erogate dalla soc. coop. soc. le a. r. l. Onlus Azione Sociale con sede in Caccamo via San Vito s.n.c. che gestisce la Casa Protetta Villa Don Orione sita in Palermo via Cimbali n.43/45, per l'assistenza di soggetti parzialmente o non autosufficienti residenti in questo comune.

Il numero attuale massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. 1 unità.

### **Art. 2**

#### ***Modalità di ammissione***

La soc. coop. soc. le Azione Sociale di Caccamo si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 1 i soggetti affidati dall'Amministrazione Comunale.

Su segnalazione dell'Ufficio di servizio sociale, l'A.C. può procedere al ricovero immediato di soggetti in condizione di indigenza e di abbandono, mediante emissione di ordinanza di ricovero a firma del sindaco, cui deve far seguito, entro 15 giorni, l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa.

L'ammissione avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione ed è subordinata, comunque, all'assenso espresso dal soggetto o da chi ne ha la tutela anche in ordine alla scelta della struttura.

La soc. coop. soc. le Azione Sociale, accoglie l'ospite dopo averne verificato, attraverso il proprio personale, la condizione complessiva, dandone, entro cinque giorni, comunicazione all'A.C., riportante anche il programma individuale di assistenza approntato dal responsabile della struttura, sulla scorta delle valutazioni degli operatori sociali e sanitari della struttura medesima.

Nel caso di ricovero di soggetti con prevalente patologia psichiatrica e/o demenza senile, l'A. C. per l'inserimento nella struttura residenziale dovrà avvalersi di preventivo parere del servizio territoriale di tutela salute mentale dell'A. S. P. cui nel prosieguo la soc. coop. soc. le Azione Sociale dovrà fare costante riferimento a sostegno delle prestazioni di rispettiva competenza.

### **Art. 3**

#### ***Modalità di dimissione***

Alla dimissione del soggetto ricoverato si può pervenire su disposizione dell'A. C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato il ricovero, ovvero per libera determinazione dello stesso soggetto ricoverato. A tutela di quest'ultimo, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A. C. non consente la dimissione dell'assistito, con il conseguente diritto della soc. coop. soc. le Azione Sociale a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione su richiesta dell'ospite la soc. coop. soc. le Azione ha l'obbligo di dare formale comunicazione della dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno di effettiva dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dall'istituto.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche e sociali del soggetto, allo scopo di consentire all'A. C. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

#### **Art. 4**

##### ***Modalità d'intervento***

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno, la soc. coop. soc. le Azione Sociale si impegna:

- a mantenere in efficienza gli edifici, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio dotata di norma di servizio igienico indipendente, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- a garantire - nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria, da esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo, una alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, su prescrizione sanitaria;
- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- ad assicurare il controllo sanitario degli ospiti;
- a garantire prestazioni riabilitative ed infermieristiche per gli ospiti che ne necessitano, sotto il controllo medico e con personale qualificato, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- ad assicurare agli ospiti il servizio sociale professionale, il segretariato sociale, le attività socio-culturali e ricreative, l'igiene e cura personale, il servizio di lavanderia e stireria e quant'altro necessario per una serena permanenza in istituto;
- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- a predisporre una relazione programmatica sull'attività da svolgere annualmente;
- a redigere per ciascun ospite un programma individualizzato di assistenza da verificare periodicamente con il concorso di tutti gli operatori coinvolti;
- a riferire semestralmente: all'Ufficio di servizio sociale sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari, sulle prospettive di regressione della condizione di bisogno anche ai fini di un'eventuale dimissione; all'autorità sanitaria locale, per gli interventi rivolti ai non autosufficienti;
- a favorire all'interno della struttura i rapporti degli ospiti con i propri familiari, amici e conoscenti;
- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psicosociale da compilare all'ingresso in istituto e da aggiornare periodicamente.

A nessun titolo la soc. coop. soc. le Azione Sociale potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

#### **Art. 5**

##### ***Personale***

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore, dipendente il seguente personale:

- a) un direttore coordinatore;

b) un segretario amministrativo-economo, munito di diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

c) un assistente sociale (anche in convenzione);

d) ausiliari servizi tutelari: 1 per 12 utenti per due turni contrattuali.

L'Ente si impegna a mantenere il rapporto operatore/utente anche nelle festività e garantire la presenza di 1 unità nelle ore notturne (all'interno del turno contrattuale);

e) ausiliari servizi generali: 1 per 20 utenti.

L'Ente si impegna a mantenere il rapporto operatore/utente anche nelle festività e garantire comunque la presenza di 1 unità nelle ore notturne (all'interno del turno contrattuale).

f) infermiere professionale: 1 per 20 utenti per due turni contrattuali garantendo la presenza di 1 unità nelle ore notturne e nelle festività e la reperibilità nell'arco delle 24 ore (all'interno del turno contrattuale);

g) un addetto lavanderia-stireria-guardaroba: 1 per 30 ospiti.

h) un cuoco, un aiuto cuoco sino a 40 ospiti, più un ausiliario sino ad 80 ospiti; oltre gli 80, un altro ausiliario;

i) un addetto manutenzione ordinaria-operaio;

l) un portinaio custode-centralinista;

m) un medico in convenzione;

n) un animatore in convenzione;

o) un terapeuta della riabilitazione in convenzione;

L'Ente deve garantire che il personale utilizzato sia in possesso del titolo di studio attinente alla qualifica rivestita.

#### **Art. 6**

##### ***Trattamento economico***

Al personale impiegato dalla soc. coop. soc. le Azione Sociale con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria o, in assenza, dal C.C.N. UNEBA ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali, di tale adempimento la cooperativa deve, a richiesta dall'A.C., fornire apposita documentazione.

#### **Art. 7**

##### ***Prescrizioni***

Il personale della soc. coop. soc. le Azione Sociale addetto all'assistenza degli ospiti ed alla manipolazione-preparazione del cibo deve essere in regola con le vigenti disposizioni sanitarie.

La soc. coop. soc. le Azione Sociale ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A. C.

Detto registro non può essere sostituito dal registro di pubblica sicurezza ove richiesto ai sensi degli artt. 109 e 193 del T.U.P.S.

#### **Art. 8**

##### ***Fruizione del servizio pubblico***

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori della soc. coop. soc. le Azione Sociale.

#### **Art. 9**

##### ***Assenza per ricovero in ospedale***

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, la soc. coop. soc. le Azione Sociale si impegna a darne tempestiva comunicazione

all'A. C. entro tre giorni dal ricovero. La soc. coop. soc. e Azione Sociale dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero.

Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A. C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, acquisire elementi di conoscenza e valutazione sul caso, per disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione al ricovero in istituto.

#### **Art. 10**

##### ***Continuità del servizio***

La soc. coop. soc. le Azione Sociale si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A. C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario, ed a non trasferire i medesimi soggetti in altre strutture senza il preventivo accordo del competente ufficio comunale ed il relativo assenso degli ospiti interessati.

#### **Art. 11**

##### ***Volontariato***

La soc. coop. soc. le Azione Sociale nello svolgimento delle attività può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. La soc. coop. soc. le Azione Sociale risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A. C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata.

#### **Art. 12**

##### ***Partecipazione dell'utenza***

L'A.C. potrà promuovere, attraverso il proprio servizio sociale, incontri con la soc. coop. soc. le Azione Sociale i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni e/o modifiche da apportare al servizio prestato.

#### **Art. 13**

##### ***Corrispettivo del servizio***

L'A.C. corrisponderà alla soc. coop. soc. le Azione Sociale per ciascun assistito la retta giornaliera di € 43,87, oltre IVA, e da dichiarazione attestante il rispetto dei contratti di lavoro.

La retta di cui sopra si articola in € 11,01 per vitto ed € 32,86 per oneri generali compresi quelli del personale.

L'importo complessivo presunto derivante dalla validità della presente convenzione è quantificato in € 96.075,37, oltre IVA, detto importo è comprensivo dell'importo dell'integrazione della retta pari al 100% di cui al successivo art.14.

L'A.C. provvederà a liquidare:

- per gli oneri generali, le somme dovute così come risultanti dalla contabilità prodotta dall'Ente;
- per gli oneri relativi al vitto, per un ammontare pari a quello sopra definito in base alle effettive presenze così come risultanti dai prospetti delle presenze.

Per le giornate di assenza, la coop. Azione Sociale è obbligata, a partire dal terzo giorno consecutivo, ad informare l'A.C. e a detrarre dalla relativa contabilità la quota giornaliera relativa al vitto dal quarto giorno.

I suddetti importi saranno aggiornati automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati.

Le contabilità dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fattura, debitamente firmati dal legale rappresentante, deve essere riportato il nominativo dell'assistito con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Il pagamento del corrispettivo maturato è subordinato all'esito positivo del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), in corso di validità.

#### **Art. 14**

##### ***Integrazione retta***

Per gli ospiti bisognosi di trattamento assistenziale differenziato per una condizione di non autosufficienza non inferiore al 74% debitamente accertata e documentata dall'Autorità Sanitaria, l'A.C. deve corrispondere un'integrazione della retta giornaliera, come prima determinata all'art. 13, entro il limite massimo del 100%, proporzionalmente al grado di non autosufficienza ai sensi dell'art. 17, legge regionale n. 87/81. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, corrispondente alla quota sanitaria della retta giornaliera, graverà sul Fondo Sanitario Nazionale nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa.

#### **Art. 15**

##### ***Durata della convenzione***

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dal 5 novembre 2017.

E' escluso il rinnovo tacito.

L' A. C. può disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

#### **Art. 16**

##### ***Recesso dalla convenzione***

L'A.C. si riserva il diritto di accertare per mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è la coop. Azione Sociale, l'A. C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

#### **Art. 17**

##### ***Risoluzione della convenzione***

L'Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione della convenzione qualora nei confronti del legale rappresentante intervenga sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016.

La soc. coop. soc. le Azione Sociale è obbligata a comunicare all'Amministrazione Comunale il passaggio in giudicato delle sentenze per i reati individuati al precedente paragrafo.

#### **Art. 18**

##### ***Obblighi dell'Ente gestore***

- L'Ente gestore si impegna a:
  - garantire l'adempimento di tutte le clausole convenute e riportate nel presente atto;
  - rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali ed assicurativi nonché le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
  - mantenere la riservatezza delle informazioni relative alle persone ospitate ed al rispetto della normativa sulla privacy con riferimento agli obblighi imposti dal D. Lgs. n.196/03.
- L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare attraverso il proprio personale anche mediante accesso ai locali senza preavviso, l'andamento del servizio e degli interventi effettuati dall'ente gestore in dipendenza del rapporto convenzionale.

#### **Art. 19**

##### ***Registrazione convenzione***

Le spese contrattuali sono a carico dell'ente gestore.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa, con relativo onere a carico della parte richiedente la registrazione.

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto, si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

#### **Art. 20**

##### ***Trattamento dati personali***

Il Comune di Villalba ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e successive modificazioni, informa la società cooperativa che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

#### **Art. 21**

##### ***Foro competente***

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Caltanissetta.

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso.

Per il Comune di Villalba, il Responsabile dell'Area II  
Sig. Giuseppe Plumeri

Il rappresentante legale della soc. coop. soc.le a.r.l. Onlus Azione Sociale  
Sig. Danilo Gianfortone